

**BOZZE DI STAMPA**

**2 agosto 2022**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (2469-B)**

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **Art. 28**

**G28.100**

FERRERO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" (A.S. 2469-B);

rilevato che:

la Camera dei deputati ha introdotto *ex novo* l'articolo 28 recante una nuova normativa in tema di compatibilità tra la figura professionale dell'agente immobiliare e quella del collaboratore del mediatore creditizio;

la norma introdotta stabilisce, in particolare, che "l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia rimane assoggettato alla relativa disciplina di settore e ai relativi controlli";

il citato articolo 28 richiede inoltre che il possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, di consulenza finanziaria e di agente immobiliare deve essere verificato per via informatica;

evidenziato inoltre che:

a tale semplificazione normativa dello svolgimento dell'attività di mediazione non corrisponde un corrispettivo chiarimento dei requisiti neces-

sari per l'iscrizione, da parte dei soggetti interessati, ai rispettivi elenchi e registri:

- gli intermediari assicurativi e riassicurativi sono tenuti all'iscrizione nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi gestito dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

- i mediatori creditizi e i propri dipendenti e collaboratori sono soggetti all'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, gestito dall'Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi;

- gli agenti immobiliari abilitati devono essere iscritti nel repertorio economico amministrativo tenuto dalle Camere di Commercio Industria e Artigianato territoriali;

al fine di garantire il rispetto della disciplina di settore e i relativi controlli previsti dall'articolo 28, ed evitare di creare problemi di natura interpretativa in sede di applicazione della norma;

impegna il Governo a:

definire, con uno o più atti regolamentari, sentita la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi, per i rispettivi ambiti di competenza, il campo di applicazione del comma 3-*bis* dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e del comma 4-*quater* dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificati dall'articolo 28, per la verifica dei requisiti soggettivi, il corretto svolgimento delle attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, di consulenza finanziaria e di agente immobiliare, anche alla luce dell'espressa previsione normativa che rinvia alla disciplina di settore.

---

## **G28.101**

GALLONE, TOFFANIN

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" (A.S. 2469-B);

premesso che:

la Camera dei deputati ha introdotto *ex novo* l'articolo 28 recante una nuova normativa in tema di compatibilità tra la figura professionale dell'agente immobiliare e quella del collaboratore del mediatore creditizio;

la norma introdotta stabilisce, in particolare, che "l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia rimane assoggettato alla relativa disciplina di settore e ai relativi controlli";

il citato articolo 28 richiede inoltre che il possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, di consulenza finanziaria e di agente immobiliare deve essere verificato per via informatica;

evidenziato inoltre che:

a tale semplificazione normativa dello svolgimento dell'attività di mediazione non corrisponde un corrispettivo chiarimento dei requisiti necessari per l'iscrizione, da parte dei soggetti interessati, ai rispettivi elenchi e registri:

- gli intermediari assicurativi e riassicurativi sono tenuti all'iscrizione nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi gestito dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

- i mediatori creditizi e i propri dipendenti e collaboratori sono soggetti all'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, gestito dall'Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi;

- gli agenti immobiliari abilitati devono essere iscritti nel repertorio economico amministrativo tenuto dalle Camere di Commercio Industria e Artigianato territoriali;

al fine di garantire il rispetto della disciplina di settore e i relativi controlli previsti dall'articolo 28, ed evitare di creare problemi di natura interpretativa in sede di applicazione della norma,

impegna il Governo a:

definire, con uno o più atti regolamentari, sentita la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi, per i rispettivi ambiti di competenza, il campo di applicazione del comma 3-*bis* dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e del comma 4-*quater* dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificati dall'articolo 28, per la verifica dei requisiti soggettivi, il corretto svolgimento delle attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, di consulenza finanziaria e di agente immobiliare, anche alla luce dell'espressa previsione normativa che rinvia alla disciplina di settore.

---